



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (COPIA)

N.8 del Reg. Data 15-02-2019	Oggetto: CAUSA ROSATI LUIGI/COMUNE DI MALTIGNANO. RICORSO PER GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA AVANTI AL TAR MARCHE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INDIRIZZI CONSEGUENTI.
---------------------------------	---

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 21:00, nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocato con appositi inviti, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	VICE SINDACO	P
FLAMINI CLAUDIO	ASSESSORE ESTERNO	P

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

tra il Comune di Maltignano ed il sig. Rosati Luigi ed Altri è intervenuta una vicenda giudiziaria iniziata nel 1996, nata dall'avvio di una procedura espropriativa, la quale si è sviluppata per oltre 20 anni attraverso le sentenze di seguito elencate:

- **Sentenza n.6/2002 del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno** su procedimento iscritto al n.1069 RGAC;
- **Sentenza n.643/08 della Corte d'Appello di Ancona** nella causa civile in secondo grado iscritta a ruolo n.479/2002, nella quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo;
- **Sentenza n.2546/2011 della Corte di Cassazione** con la quale si rigettava il ricorso del sopra citato Sig. Rosati Luigi ed altri, confermando quanto riportato nella sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 643/2008;
- **Sentenza 798/2015 del TAR delle Marche**, con la quale è stato disposto *l'obbligo per il Comune di Maltignano di provvedere, nel termine di 90 giorni dalla notificazione della predetta sentenza a determinarsi nel senso di emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327 del 2001, ove ne ritenga sussistenti i presupposti di legge (considerato che trattasi di scelta latamente discrezionale) o in alternativa, qualora li ritenga non sussistenti, nel senso della restituzione, entro l'ulteriore termine di 90 giorni, dei beni in argomento ai legittimi proprietari". Omissis.....*
 - Nella stessa sentenza si affermava inoltre che *"..... considerata l'assenza di un'occupazione illegittima dei terreni, la liquidazione deve essere limitata al valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento, più eventuali accessori di legge. Il valore dovrà essere calcolato secondo quanto previsto dal citato art. 42 bis, alla data di adozione del provvedimento di acquisizione. Dovrà quindi essere valutato dal Comune il valore venale del terreno a tale data, non essendo più attuale la consulenza tecnica effettuata nel corso del giudizio dinanzi al tribunale di Ascoli Piceno e deposita il 31.12.2000. In ogni caso, il Comune dovrà tener conto dei dati contenuti nella consulenza citata, costituenti argomenti di prova ai sensi dell'articolo 11 c.6 c.p.a., e potrà discostarsene solo motivando in maniera specifica".*
- **Sentenza del Consiglio di Stato n.4457/2016** con la quale è stato confermato il principio secondo cui il calcolo del valore venale del bene deve essere determinato al momento dell'emanazione del provvedimento ed è stato disposto che l'eventuale adozione del provvedimento di acquisizione ex art.42 bis debba ricomprendere le seguenti voci:
 1. valore venale del bene comprensivo del valore del suolo occupato e del valore delle opere su di esso realizzate alla data di emanazione del provvedimento;
 2. voce afferente al pregiudizio non patrimoniale (10%);
 3. interesse del 5% annuo per il periodo di occupazione a far data dal 16 dicembre 1996;
- **Sentenza del Tar delle Marche n.625/2018 del 26/09/2018**, acquisita al prot. 8424 del 27/09/2018, su ricorso proposto da Rosati Luigi per l'annullamento del decreto di acquisizione sanante registrato al prot. com. n. 1041/2016, adottato ai sensi dell' art. 42 bis del DPR n. 327/2001, con la quale viene indicato: *"l'obbligo per il Comune di Maltignano di provvedere nel termine di 90 giorni dalla notifica ad emanare un provvedimento di acquisizione sanante ex art.42 bis del DPR 327/2001 o in alternativa restituire nello stesso termine (90 giorni) ai legittimi proprietari i beni oggetto del contendere attenendosi per la quantificazione dell'indennizzo dovuto a quanto stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato 4457/2016 per la quale va valutato il valore venale del terreno e delle opere su di essa realizzate"*;

VISTO il Decreto del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Maltignano prot.1041 del 08/02/2016 ex art. 42 bis del DPR n. 327/2001, poi annullato dalla predetta sentenza del TAR Marche n. 625/2018,;

RICHIAMATO il nuovo decreto del Responsabile dell'area Tecnica prot.11307 del 24/12/2018 ex art. 42 bis del DPR n. 327/2001, con il quale sono state acquisite le seguenti particelle:

- Foglio 8, particella mq 363 – mq 1184 (Strada e verde pubblico);
- Foglio 8, particella 554 – mq 517 - pertinenze edificio scolastico comunale E.Monti;
- Foglio 8, particella 371 – mq 68 (parcheggio);
- Foglio 8, particella 524 – mq 2130 – area di sedime edificio scolastico comunale E. Monti per l'importo totale di stima pari ad € 356.000,00;

VISTO il ricorso presentato dal Sig. Rosati Luigi avanti al TAR Marche, notificato a questo Ente in data 04/02/2019, registrato al protocollo comunale n. 955 del 04/02/2019;

PRECISATO che con il suddetto ultimo ricorso si chiede:

- la corretta ottemperanza alla sentenza Tar Marche n. 625/2018 previa adozione di idonea misura cautelare;
- l'annullamento del decreto prot.11307/2018, previa adozione della misura cautelare;
- l'annullamento della Delibera di Consiglio Comunale n.36 del 21 dicembre 2018;
- la fissazione di una somma di denaro dovuta dal Comune di Maltignano per ogni ulteriore ritardo nella corretta ottemperanza alla sentenza del TAR Marche n. 625/2018;
- la nomina di un Commissario ad Acta al fine dell'ottemperanza alla sentenza 625/2018

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 36 del 21.12.2018 avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti in merito all'acquisizione ai sensi dell' art. 42 bis del DPR n. 327/01 dell'area di sedime, pertinenze ed accessori della Scuola Media "E.Monti", utilizzata per scopi di pubblico interesse;

UDITO il Sindaco e preso atto della sua volontà di costituirsi in giudizio nel processo amministrativo in argomento, a difesa della legittimità e correttezza degli atti amministrativi impugnati tra i quali in particolare il decreto dirigenziale, registrato al prot. n. 11307 del 24.12.2018, di acquisizione al patrimonio indisponibile di aree utilizzate per scopi di interesse pubblico ai sensi dell' art. 42 bis del DPR n. 327/2001;

RITENUTO NECESSARIO costituirsi in giudizio, a difesa degli interessi del Comune di Maltignano;

RITENUTO OPPORTUNO, assegnare al Responsabile del Servizio Tecnico la somma di Euro 2.797,29, disponibile al Cap. 198.0 del bilancio pluriennale 2018/2020, annualità 2019, in esercizio provvisorio, per affidamento di incarico a legale di fiducia per resistere al sopra citato ricorso, con possibile integrazione in sede di predisposizione del redigendo bilancio 2019/2021,

VISTO l'art. 48 del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 163 del D.lgs. n. 267/2001;

VISTO lo statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli rispettivamente sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, e della regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) **Di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) **Di prendere atto** e far propria l'intenzione del Sindaco di Maltignano di costituirsi e resistere nel giudizio avviato con ricorso avanti al Tar Marche, acquisito al protocollo comunale n. 955 del 04/02/2019, presentato dal Sig. Rosati Luigi, riferito alla vicenda richiamata negli atti descritti in premessa;
- 3) **Di autorizzare** il Sindaco di Maltignano a resistere nel sopra citato giudizio instaurato avanti al TAR Marche;
- 4) **Di demandare** al Responsabile del Settore Tecnico Comunale tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto, compreso l'individuazione del difensore legale del Comune di Maltignano per la causa di che trattasi;
- 5) **Di assegnare** al Responsabile del Servizio Tecnico la somma di Euro 2.797,29, disponibile al Cap. 198.0 del bilancio pluriennale 2018/2020, annualità 2019, in esercizio provvisorio, per affidamento di incarico a legale di fiducia per resistere al sopra citato ricorso, con possibile integrazione in sede di predisposizione del redigendo bilancio 2019/2021.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'urgenza di provvedere in merito;

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo n.267/2000;

CON voti unanimi e favorevoli legalmente resi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 14-03-2019 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 217 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 2187 del 14-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-02-2019 in quanto:

sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 14-03-2019 al 29-03-2019 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 30-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 14-03-2019</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso</p>
--	---